



# CITTÀ DI MOTTOLA

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio SUAP

Settore Urbanistica Edilità

Tel. 099/8866927/940/910

Fax. 099/8867560

e-mail: [urbanistica@mottola.comune.it](mailto:urbanistica@mottola.comune.it)



Allegato sostanziale alla  
deliberazione G.C./C.C.  
N. 32 del 06-08-2009

## ALLEGATO - A -

### Art. 71

art.71 Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, art.71  
locali di edifici industriali e speciali

I locali ad uso commerciale, situati al piano terra,  
debbono avere:

a) l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe  
in genere e laboratori limitatamente alle zone A1 e  
B1 e l'altezza minima di ml 3,50 per le altre zone B  
e C; tale altezza si misura dal pavimento al  
soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza minima  
si misura dal pavimento fino a due terzi della  
monta;

b)

omissis

### Art. 71 modificato

art.71 Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, art.71  
locali di edifici industriali e speciali

I locali ad uso commerciale, situati al piano terra,  
debbono avere:


a) " l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe in genere e  
laboratori limitatamente alle zone A1, B1, B2, B3 e B4 e l'altezza  
minima di ml 3,00 per tutte le altre zone, secondo quanto previsto  
dalla delibera della G.R. 30 dicembre 1993, n. 6090; tale altezza si  
misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza  
minima si misura dal pavimento fino a due terzi della monta";

a1) I piano terreni e seminterrati per uso bottega, laboratorio o  
pubblico esercizio esistenti nel centro storico potranno avere anche  
altezze lievemente inferiori e comunque non più del 10% della misura  
sopra stabilita (m. 2,80). Le altezze si intendono misurate dal pavimento  
fino a due terzi della monta ;


b)

omissis

l'Istruttore Tecnico  
Geom. Carlo Notaristefano



IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.  
Ing. Francesco SEBASTIO



# CITTÀ DI MOTTOLA

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio SUAP

Settore Urbanistica Edilità

Tel. 099/8866927/940/910

Fax. 099/8867560

e-mail: [suap.mottola@libero.it](mailto:suap.mottola@libero.it)



## ALLEGATO - B -

ART. 83 bis

*- impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*

*Il Permesso di Costruire, per gli edifici di nuova costruzione, deve prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiali non inferiore a 100 mq., la produzione energetica minima di 5 Kw.*


ART. 83ter

*- distanze dal nastro stradale per impianti tecnologici -*

*La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la costruzione di impianti tecnologici (cabine per la fornitura di energia, di acqua potabile, di metano, ecc.) di pubblica utilità, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a 5 m. per le strade di tipo D, E ed F.*

*l'Istruttore Tecnico  
Geom. Carlo Notaristefano*

**IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.  
Ing. Francesco SEBASTIO**





# CITTÀ DI MOTTOLA

PROVINCIA DI TARANTO

*Ufficio SUAP*

**Settore Urbanistica Edilità**

Tel. 099/8866927/940/910

Fax. 099/8867560

e-mail: [suap.mottola@libero.it](mailto:suap.mottola@libero.it)



## **ALLEGATO - C -**

### **Art. 9**

art.9 Interventi di nuova costruzione

art.9

Tali interventi riguardano le opere occorrenti per realizzare una costruzione interamente nuova sopra un'area precedentemente libera o anche su area risultante da demolizione di altra costruzione preesistente.

Gli interventi edilizi riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati dovranno rispettare oltre le presenti norme anche tutte le altre disposizioni comunali, regionali e statali vigenti in materia edilizia.

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia e dovranno essere documentati ai sensi degli artt. 21 e 22, Titolo 3° del presente Regolamento.

### **Art. 9 modificato**

art.9 Interventi di nuova costruzione

art.9

Sono "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli artt. 8 e 11. Sono comunque da considerarsi tali:

- a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera f);
- b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

- d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a Permesso di costruire e dovranno essere documentati ai sensi degli artt. 21 e 22, Titolo 3° del presente Regolamento.

*Istruttore Tecnico*  
*Geom. Carlo Nogaristefano*



*IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.*  
*Ing. Francesco SEBASTIO*